

Giunta Regionale della Campania
*Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità
Pubblica Veterinaria*

**All'Ufficio Legislativo
del Presidente
C.A. Dirigente dell'Ufficio II
avv. Rossella Imperatore**

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto) - R.G. n. 991 - concernente "Smaltimento spoglie animali domestici e randagi".

In riscontro alla nota Prot. 2025-3266 /U.D.C.P./ GAB/UL del 14/02/2025 U di pari oggetto, si rappresenta quanto segue.

Si premette, innanzitutto, che la materia dell'eliminazione delle spoglie animali è regolata dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 (R1069) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e dal Regolamento (UE) n. 142/2011 (R142) della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, che ad oggi costituiscono, unitamente ai vari atti delegati e di esecuzione successivi, il quadro normativo europeo armonizzato sulla gestione sanitaria dei SOA (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

I corpi degli animali deceduti non provenienti da macellazioni regolari e giudicati non idonei al consumo umano sono classificati in 3 categorie sanitarie diverse; i corpi degli animali da compagnia sono classificati di categoria 1, cioè la categoria a rischio sanitario superiore.

Non è un caso che, in tale materia, l'UE abbia legiferato con Regolamento, fonte normativa vincolante direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, e non con Direttiva, che necessita invece di recepimento da parte degli Stati.

L'Italia ha legiferato sui SOA integrando i Regolamenti UE, ad esempio su sanzioni e deroghe come il seppellimento di equidi e animali da compagnia, senza modificare i principi UE.

La Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, ha ad oggetto il benessere degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo, mentre non legifera sullo smaltimento dei SOA. Questa norma stabilisce le procedure per lo smaltimento dei corpi degli animali deceduti senza conflitti con i Regolamenti Europei.

Si riportano, a titolo esplicativo, alcuni passaggi della suddetta Legge.

Art. 6, comma 10 - Il **proprietario del cane** è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente: ...

lett. d) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme.

Trattasi evidentemente di una prescrizione destinata agli animali padronali.

La frase "secondo le vigenti norme" si riferisce alla normativa in vigore, che è stabilita dai Regolamenti Europei. La documentazione menzionata tra parentesi "(certificato di sepoltura o cremazione)" serve solo come esempio, poiché questi eventi sono più comuni per gli animali da compagnia-patronali. Questi animali vengono generalmente smaltiti tramite cremazione (intesa come incenerimento diretto individuale) o seppellimento, sempre nel rispetto delle deroghe previste dalla Regione Campania nella nota circolare prot. 190231 del 9/04/2021.

Art. 11, comma 6 - I canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione:

lett. f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Anche in tale ultimo caso, la normativa regionale non può che far riferimento alle norme superiori vigenti.

In sintesi, i corpi degli animali da compagnia, classificati come materiali di categoria 1, devono essere smaltiti conformemente all'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, che prevede che i materiali di categoria 1 siano:

- a) smaltiti come **rifiuti** mediante incenerimento:
 - direttamente, senza trasformazione preliminare;
 - dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
- b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:
 - direttamente, senza trasformazione preliminare;
 - dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sottopressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
- c) smaltiti attraverso il processo di sterilizzazione sotto pressione, la marcatura permanente dei materiali risultanti e il sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii);

- d) smaltiti attraverso sotterramento in una discarica autorizzata, se si tratta di materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera f);
- e) utilizzati come combustibile dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;
- f) utilizzati per la fabbricazione di prodotti derivati di cui agli articoli 33, 34 e 36 e immessi sul mercato conformemente a tali articoli.

La Regione Campania ha disciplinato gli smaltimenti in deroga all'art. 12 del Reg. (CE) 1069/2009 per gli animali da compagnia, ammettendo il seppellimento nei terreni privati e nei cimiteri all' uopo autorizzati. Con il Regolamento n. 1 del 2 febbraio 2021, ha però sottratto a tale deroga "le spoglie degli animali d'affezione provenienti da strutture veterinarie pubbliche o private nonché da canili, allevamenti di cani e gatti per attività commerciali, da attività di commercio di animali d'affezione." che, ai sensi dell'art. 38 dello stesso, dovranno essere smaltiti ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009.

In data 12 dicembre u.s. questa U.O.D., con la nota prot. PG/2024/0595947, ad ogni buon fine allegata alla presente, aveva ulteriormente inteso chiarire che le modalità di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale di categoria 1 sono **tutte** quelle previste dall'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1069/2009, come precisato e chiarito anche nella nota prot. 034797 del 29/08/2024 del competente Ministero della Salute citata dalla nota regionale sopra indicata.

In conclusione, la normativa regionale cui fa riferimento la Cons. regionale, cioè la Legge 11 aprile 2019, n. 3, non è una norma il cui obiettivo è disciplinare lo smaltimento dei SOA di categoria 1 bensì quello di regolamentare le modalità di registrazione anagrafica degli animali da compagnia deceduti.

Ai quesiti posti, pertanto, questa U.O.D. chiarisce:

1. I certificati di smaltimento delle spoglie sono richiesti soltanto per animali padronali, in Regione Campania, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3, per disciplinare la cancellazione degli animali dalla banca dati anagrafe canina. La documentazione acquisita e conservata per i periodi stabiliti dalle normative in vigore dalle AA.SS.LL. è quella prevista dall'art. 21 del Regolamento (CE) 1069/2009 e dal capo III dell'Allegato VIII del Regolamento (UE) 142/2011, oltre alla tenuta del registro in qualità di spedite dei SOA, ai sensi dell'art. 22 Regolamento (CE) 1069/2009, dell'art. 17 e dell'allegato VIII, capo IV del Regolamento (UE) 142/2011. Le spoglie degli animali da compagnia senza padrone sono accompagnate da un documento di trasporto (DDT) riportante tutti i dati previsti dalle norme sopra indicate che ne assicurano la tracciabilità.
2. I seppellimenti di animali da compagnia in terreni privati sono stati disciplinati dalla Regione Campania in quanto attività in deroga all'art. 12 del Regolamento (CE) 1069/2009. Tale disciplina è avvenuta con la legge 11 aprile 2019, n. 3, con il suo Regolamento d'attuazione 2 febbraio 2021, n. 1, nonché con una nota circolare di questa U.O.D. prot. PG/2021/0190231 del 09/04/2021. I controlli ufficiali su tali attività restano in capo alle autorità competenti e sono gestiti dalle singole amministrazioni, secondo loro, programmazione.

3. Analogamente a quanto sopra precisato, le aree cimiteriali regolarmente autorizzate sono soggette ai controlli ufficiali da parte delle autorità competente secondo una loro programmazione interna.
4. Ogni ASL attiva le procedure di gara previste dalle norme nazionali del Codice degli Appalti per i servizi da concedere in outsourcing.
5. In merito al quesito n. 5 si ritiene lo stesso oscuro e di difficile comprensione. Pertanto, con la massima collaborazione si attende un chiarimento a riguardo.
6. Per il quesito n. 6, trattandosi di una procedura in capo alla singola ASL si è proceduto a formulare un apposito quesito alla stessa, il cui riscontro si allega alla presente.

Dirigente ad interim
Avv. Antonio Postiglione